

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 8 recante: "Modifica della legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto, in particolare, l'art. 8 bis comma 2 della legge 31 maggio 2002, n. 9 (inserito con la legge 23 luglio 2009, n. 8) che dispone che i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, possono chiedere entro il 31 dicembre 2009 la proroga della durata delle concessioni fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che inserisce il comma 4 bis all'art. 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 494 del 1993, e che espressamente prevede *"Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a vent'anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni"*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1078 del 27 luglio 2009 recante "Direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 bis della legge regionale 31 maggio 2002 e successive modifiche" nella quale si prevede che alle concessioni del demanio marittimo aventi destinazione turistico ricreativa si applicano i nuovi canoni, così come determinati, a partire dal 1 gennaio 2007, secondo la nuova classificazione ripartita tra aree ad alta valenza turistica ed aree a normale valenza turistica;

Considerato:

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ha impugnato il suddetto art. 8 bis della legge 31 maggio 2002, n. 9 per l'asserita violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato dell'Unione Europea in quanto, secondo la prospettazione articolata nel ricorso, introdurrebbe un diritto d'insistenza in favore del soggetto già possessore della concessione, determinando una disparità di trattamento tra gli operatori economici in

violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento;

- che la Regione Emilia-Romagna ha contrastato, costituendosi in giudizio, le censure mosse con il citato ricorso ritenendole del tutto infondate;
- che, infatti, la norma regionale in contestazione non disciplina le procedure di rinnovo, ma prevede a favore dei concessionari di beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative la possibilità di una proroga della durata della concessione in relazione al programma di investimenti preventivati per la valorizzazione del bene concesso;
- che, attraverso tale intervento, la Regione ha inteso adeguare la durata delle proprie concessioni demaniali alla nuova forbice individuata dal legislatore statale parametrandola agli investimenti proposti dal concessionario;
- che l'intervento legislativo della Regione non ha introdotto una ipotesi di rinnovo automatico - giacché la proroga della durata è istituito diverso dal rinnovo - ma ha invece inteso riequilibrare il rapporto tra gli investimenti posti in essere dal concessionario e la durata delle concessione;
- che sino ad oggi i concessionari di beni con finalità turistico ricreative hanno effettuato investimenti per la riqualificazione delle loro strutture confidando nella stabilità del rapporto concessorio (automaticità del rinnovo) che deve oggi essere invece opportunamente collegata alla natura ed alla rilevanza degli investimenti proposti;
- che in ogni caso l'eventuale dichiarazione dell'illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale non investirebbe la vigenza dell'art. 03 comma 4 bis del D.L. 400/1993, così come convertito con Legge 494/1993;

Ritenuto che nelle more della decisione della Corte Costituzionale si ritiene applicabile quanto disposto dalla legge regionale n. 8 del 2009 e che, a tal fine, risulta opportuno fornire ai Comuni delle direttive vincolanti in ordine al ricevimento ed alla valutazione delle domande provenienti dai concessionari interessati ad ottenere la proroga della concessione nei termini previsti dalla legge.

Ritenuto altresì che con riferimento all'efficacia del titolo concessorio deve considerarsi che allo stato della legislazione

vigente i concessionari possono fare affidamento sulla rinnovo della concessione eseguito senza formalità sino all'anno 2001, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 328/1952, mentre per il periodo successivo, possono fare affidamento sul rinnovo automatico, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. 88/2001 nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle concessioni con finalità turistico ricreative. Il primo termine di scadenza, pertanto, dovrà essere considerato in relazione alla successione cronologica degli atti indipendentemente dalla formalizzazione dei titoli concessori.

Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso e considerato, fissare i criteri, cui i Comuni sono tenuti ad attenersi nella determinazione del periodo massimo di proroga, da assentirsi in relazione agli investimenti proposti dai concessionari per la valorizzazione della qualità dell'offerta turistico ricreativa e, più nello specifico, per l'ammodernamento delle strutture degli stabilimenti balneari e nell'innovazione dell'offerta, come di seguito riportati:

1. Il valore complessivo, allo stato attuale, degli investimenti che il concessionario proponente si impegna ad effettuare non può essere inferiore al 50% del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale, dovuti per il periodo di proroga richiesto;
2. Il termine entro cui eseguire almeno un terzo degli investimenti proposti non può essere superiore a cinque anni dalla concessione della proroga della durata; la restante parte deve essere eseguita entro il termine indicato nel provvedimento di proroga della durata;
3. L'investimento non potrà in nessun caso essere inferiore al valore dichiarato e, peraltro, dovrà essere attualizzato al momento dell'esecuzione;
4. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di decadenza;
5. La documentazione presentata a corredo della domanda può rivestire il carattere di progetto di fattibilità o di massima e, quindi, in tal caso, al momento della esecuzione dovrà essere integrata, anche ai fini della necessaria autorizzazione, dalla documentazione tecnica di carattere esecutivo.
6. Le direttive in oggetto trovano applicazione esclusivamente per le concessioni con destinazione turistico ricreativa, come definite dall'art. 01 del D.L. 400/1993, così come convertito con Legge 494/1993.

Visto il comma 3 dell'art. 8 bis della legge regionale n. 9 del 2002 che demanda alla Giunta regionale l'approvazione di direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai suoi commi 1 e 2;

- Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, sulla base della documentazione agli atti del Servizio stesso;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1173 del 27 luglio 2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009);
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007."

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di integrare, per quanto esposto e considerato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, le direttive contenute nella delibera n. 1078 del 27 luglio 2009 in ordine alla durata delle concessioni aventi finalità turistico ricreative in relazione agli investimenti proposti dai concessionari per la valorizzazione della qualità dell'offerta turistico ricreativa, con la previsione dei seguenti criteri dispone che :

1. Il valore complessivo, allo stato attuale, degli investimenti che il concessionario proponente si impegna ad effettuare non può essere inferiore al 50% del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma

- dei canoni , al valore attuale, dovuti per il periodo di proroga richiesto;
2. Il termine entro cui eseguire almeno un terzo degli investimenti proposti non può essere superiore a cinque anni dalla concessione della proroga della durata; la restante parte deve essere eseguita entro il termine indicato nel provvedimento di proroga della durata;
 3. L'investimento non potrà in nessun caso essere inferiore al valore dichiarato e, peraltro, dovrà essere attualizzato al momento dell'esecuzione;
 4. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di decadenza;
 5. La documentazione presentata a corredo della domanda può rivestire il carattere di progetto di fattibilità o di massima e, quindi, in tal caso al momento della esecuzione dovrà essere integrata, anche ai fini della necessaria autorizzazione, dalla documentazione tecnica di carattere esecutivo.
 6. Le direttive in oggetto trovano applicazione esclusivamente per le concessioni con destinazione turistico ricreativa, come definite dall'art. 01 del D.L. 400/1993, così come convertito con Legge 494/1993.

b)di approvare l'allegato schema di domanda per la richiesta della proroga della durata della concessione quale parte integrante del presente atto;

c)di pubblicare la seguente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO parte integrante 1

COMUNE DI _____ .

Modulo di domanda

Al comune di _____

Via / P.zza _____ **.N°** _____

Cap _____

Domanda di proroga della durata delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative previsto dalla L. r. 23 Luglio 2009, n. 8:"Modifica L.r. 31 maggio 2002 n° 9(Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), in attuazione della Legge N° 296 del 27 dicembre 2006"

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____.

Residente a _____

Via /P.zza _____ N° _____ Cap _____

In qualità di

Titolare • Rappresentante Legale •

dell'impresa (le informazioni di questa sezione debbono corrispondere esattamente a quanto riportato nel Registro delle Imprese):

Denominazione/Ragione Sociale _____

Natura Giuridica _____ Attiva (S/N) _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Sede legale (Comune) _____ (Prov.) _____ (C.a.p.) _____

Via _____ n. _____

CHIEDE

(Art.1 L.R. n°8 del 23 Luglio 2009, 2° comma.)

La proroga della vigente concessione N° _____ del _____ Uff-registro _____.

In scadenza al _____.

Rinnovata fino al _____

SI IMPEGNA

a sostenere investimenti per realizzare la riqualificazione delle proprie strutture destinate alla balneazione per un importo non inferiore al 50% del valore complessivo contrattuale della concessione, determinato dalla somma dei canoni dovuti per il periodo considerato

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE

Sede operativa dove si realizza l'intervento

(Comune) _____ Prov) _____ (Cap) _____

Via _____ n. _____

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Da compilare a cura del richiedente		Scansione temporale degli investimenti	
Descrizione	Importo totale investimenti previsti	Entro 5 anni dalla concessione della proroga	Entro il.....
1) Opere murarie			
2) Impianti			
3) Arredi e/o attrezzature fisse			
4) Arredi e/o attrezzature mobili			
5) Altro			
6) Progettazione e direzione lavori Max 10%			
7) Imprevisti e spese generali Max 10%			
TOTALE			

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di accettare i vincoli previsti dalla del. G.R. n° 1079 del 27/9/2009, ed in particolare quanto previsto al comma 3, ultimo capoverso dell'allegato A;
- di accettare tutte le condizioni che saranno indicate nel provvedimento di proroga della concessione demaniale, in particolare per quanto attiene al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- di operare nel pieno rispetto delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative della categoria;
- che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell'iniziativa;
- che non sono incluse opere realizzate in economia diretta (non supportate, nella successiva fase di controllo consuntiva, da regolare fattura);
- che i prezzi delle opere edilizie sono congruenti con quelli degli elenchi prezzi della C.C.I.A.A. della Provincia di.....;
- che è rispettata la normativa vigente relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
- che è rispettata la normativa vigente relativa al rispetto delle caratteristiche ambientali;
- che entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione della proroga si impegna ad effettuare almeno 1/3 (un terzo) degli investimenti proposti;
- che è a conoscenza che attualmente è pendente un ricorso avanti la Corte Costituzionale sulla L.r. 23 Luglio 2009, n°8 e che la durata della proroga vi è subordinata.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

Progetto di massima, completo di:

- Documentazione fotografica dello stato di fatto
- Relazione tecnico-descrittiva dettagliata dell'intervento con indicazione degli obiettivi che si intendono conseguire;¹
- • Quadro economico dei costi da sostenere;²
- • - Stralcio del P.R.G./P.S.C./Piano Arenile vigente con l'individuazione dell'intervento e l'indicazione di eventuali vincoli o prescrizioni, relativi all'immobile/area/struttura interessati dall'intervento, contenuti in leggi, piani, regolamenti comunali, regionali o statali;
- • Fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario la domanda;
- • Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mesi;

Nel caso in cui il beneficiario ne sia già in possesso al momento della presentazione della domanda (solo per la parte degli investimenti relativi alle tipologie di intervento strutturali):

- Progetto esecutivo con allegata documentazione
- Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività o dichiarazione che è stata presentata domanda al Comune di competenza.

NOTE EVENTUALI

REFERENTE OPERATIVO DEL PROGETTO

Cognome e nome _____

Telefono ____/____ Fax ____/____ e-mail _____

Data

Firma del richiedente

¹ Saranno da conteggiare solo gli interventi eseguiti successivamente all'entrata in vigore della delibera di giunta regionale cui il presente allegato fa parte integrante

² Vedi nota 1

ALLEGATO 1 : PIANO FINANZIARIO

Concessionario: _____

Localizzazione dell'intervento: _____

TIPOLOGIE DI SPESA	Spese preventivate per la realizzazione dell'intero progetto	Spese preventivate per la prima fase di prolungamento della concessione
1. Opere murarie ed edilizie in genere		
2. Impiantistica		
3. Arredi e attrezzature fisse		
4. Arredi e Attrezzature mobili		
5. Altro		
6. Progettazione e direzione lavori - 10% max		
7. imprevisti e spese generali-10% max		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		